

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Modifiche al "Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor" della SISSA.

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 pubblicata nella G.U. n. 10 del 14.01.2011;
VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato nella G.U. n. 36 del 13.02.2012;
VISTO il D.M. n. 226 del 14.12.2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
VISTO il D.D. n. 352 del 13.05.2025 "Regolamento Didattico dei Corsi di Doctor Philosophiae";
RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'aggiornamento dell'art. 10, 15 e 16 del suddetto Regolamento;
VISTE le delibere del Consiglio di amministrazione del 30.04.2026 e del Senato Accademico del 26.04.2026 e del 26.05.2026;

DECRETA

Art. 1

Il "Regolamento Didattico dei corsi di Doctor Philosophiae" della Scuola di cui al D.D. n. 352 del 13.05.2025, viene modificato così come da allegato facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento di cui al precedente art.1, cui verrà assicurata la normale pubblicità, annulla e sostituisce il precedente dal giorno successivo alla data del presente Decreto.

Il Direttore
(Prof. Andrea Romanino)

SISSA

Firmato digitalmente da
Andrea Romanino
Data: 19.06.2026 12:35:07
CEST
Organizzazione:
SISSATRIESTE/00551830326

ri/



Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA¹

Art. 1 (Finalità)

1. I Corsi di “Philosophiae Doctor” (di seguito denominati Corsi di Ph.D. o semplicemente Corsi) forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e della Ricerca, anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell’integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Ph.D. della SISSA di Trieste.

2. I Corsi sono istituiti nell’ambito di un’Area Scientifica della SISSA (di seguito denominata Area) con l’eventuale collaborazione di altre Aree. Possono essere istituiti più Corsi nell’ambito di un’Area.

3. I Corsi possono essere attivati, anche in forma associata, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con soggetti pubblici o privati, incluse università italiane o straniere, enti di ricerca nonché imprese, anche estere, che svolgono qualificata attività di ricerca, sviluppo ed innovazione.

4. Ciascun Corso è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico in accordo con il presente regolamento.

Art. 3 (Organi dei Corsi e loro funzioni)

1. Sono organi di ciascun Corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è composto dai professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Ph.D.. Almeno la metà dei componenti il Collegio deve essere composta da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia. Per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca o, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del Collegio, da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di

¹ L’uso del genere maschile sia singolare che plurale presente in tutto il documento è da intendersi in senso strettamente linguistico come riferimento alla persona indipendentemente dal genere, in linea con la politica di inclusione e di parità di genere che la SISSA persegue.

elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

3. La composizione del Collegio dei Docenti è proposta dal Consiglio di Area presso cui è istituito il Corso e approvata dal Senato Accademico.

4. Il numero minimo di componenti di un Collegio è pari a 6, più del 50% dei quali afferenti al personale docente della Scuola. Ogni professore o ricercatore della Scuola può partecipare fino a due Collegi relativi a Corsi organizzati dalla Scuola stessa.

5. Oltre ai componenti titolari del Collegio dei Docenti individuati dai commi precedenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, in qualità di componenti aggiunti, altri professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Ph.D. I componenti aggiunti del Collegio dei Docenti sono proposti dal Consiglio dell'Area presso cui è istituito il Corso e sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico.

6. Ai fini dell'accreditamento, i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso della qualificazione scientifica per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica prevista per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Eventuali componenti appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.

7. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato. Spetta al Collegio dei Docenti:

- a) Definire gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso di Ph.D.;
- b) Elaborare annualmente il programma delle attività didattiche del Corso da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Area e del Senato Accademico per la pubblicazione sul sito web della Scuola entro il mese precedente l'inizio del Corso stesso. Per ogni ciclo di insegnamenti nelle varie forme previste, dovranno essere indicati la denominazione, il docente affidatario, il periodo di svolgimento e la durata prevista, in coerenza con il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della SISSA.
- c) Approvare i piani di studio degli allievi, che possono prevedere anche cicli di lezioni di altri Corsi;
- d) Assegnare un supervisore sulla base delle preferenze espresse dagli allievi e delle linee di ricerca disponibili, e uno o più co-supervisori ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5;
- e) Esprimersi in merito all'ammissione degli allievi all'anno successivo;

f) Raccogliere le opinioni degli allievi sulla erogazione della didattica istituzionale.

8. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno. Esso deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione del Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio.

9. Il Coordinatore, scelto tra i componenti interni alla Scuola, è designato dal Senato Accademico su proposta del Collegio dei Docenti e nominato dal Direttore. Il Coordinatore rimane in carica per un biennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.

10. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Coordinatore è scelto tra i professori di prima o seconda fascia della Scuola che appartengono come titolari al Collegio dei Docenti.

11. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolte nel Corso. Spetta al Coordinatore:

- a) Convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;
- b) Coordinare l'attività formativa del Corso;
- c) Gestire i fondi assegnati al Corso, ove presenti;
- d) Adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli a successiva ratifica del Collegio stesso.

12. Il rappresentante degli allievi del Corso nel Consiglio di Area partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti per la parte relativa alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Art. 4

(Istituzione dei Corsi, requisiti di idoneità e valutazione)

1. Il Consiglio di Area ha la facoltà di proporre l'istituzione di un Corso di Ph.D. Il Nucleo di Valutazione della Scuola, sentita la Commissione Paritetica Allievi-Docenti, esprime un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità. Successivamente la proposta, corredata dal suddetto parere, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che verificano la coerenza del Corso con la programmazione formativa, nonché la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione.
2. I Corsi sono istituiti con Decreto del Direttore, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (in seguito denominato MUR).
3. Su proposta del Direttore o del Consiglio di Area di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può deliberare la chiusura di un Corso. La chiusura è attuata con Decreto del Direttore.
4. I Corsi sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, di concerto con la Commissione Paritetica e il Presidio della Qualità e con il supporto della Segreteria Didattica, nei modi e tempi stabiliti dai Regolamenti della Scuola inerenti le procedure per l'assicurazione della qualità. A tale valutazione concorrono anche i giudizi espressi dagli allievi nei questionari a loro somministrati. Il Comitato Scientifico Internazionale della Scuola svolge anche funzioni di consulenza e indirizzo relativi ai Corsi di Ph.D..
5. Sono requisiti di idoneità:
 - a) Il rispetto, per quanto attiene la composizione del Collegio dei Docenti, di quanto stabilito nell'art. 3 commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento;
 - b) La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Ph.D., con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno all'attività dei dottorandi;
 - c) La disponibilità di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - d) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai

prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

- e) un sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 5 (Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere ai Corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione di Ammissione. Il titolo deve essere posseduto entro la data di iscrizione al Corso di Ph.D., pena la decadenza dell'ammissione al Corso. L'iscrizione va comunque perfezionata entro la fine del mese di inizio del Corso di PhD.

Art. 6 (Bando di concorso)

1. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Direttore ed è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito della Scuola, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR.

2. Tutti gli allievi di Ph.D. usufruiscono di una borsa di studio.

3. Il numero, l'ammontare delle borse di studio e la loro attribuzione ai singoli Corsi sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

Art. 7 (Procedure di ammissione)

1. L'ammissione ai Corsi avviene tramite una selezione pubblica indetta almeno a cadenza annuale.

2. L'esame di ammissione, che può essere previsto in presenza o in modalità telematica, è teso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché la sua conoscenza della lingua inglese e consiste nella valutazione di titoli e di una prova che può essere distinta in scritta e/o orale, secondo quanto indicato nel bando.

3. Per la valutazione la Commissione dispone di norma di 100 punti, di cui 10 per i titoli, 40 per la prova scritta e 50 per la prova orale, ovvero 30 per i titoli e 70 per la singola prova orale o scritta. Su indicazione del Collegio, il bando può prevedere una diversa distribuzione dei punteggi. Ogni fase della procedura si intende superata con un punteggio minimo di 7/10 del punteggio attribuito a quella prova. L'idoneità viene conseguita con il superamento di tutte le prove. Al termine della

valutazione di ogni prova, la Commissione ne rende pubblici i risultati.

I verbali del concorso sono trasmessi alla Segreteria Didattica ed Allievi che li inoltrerà ai rispettivi Collegi dei Docenti e da questi al Senato Accademico per l'approvazione delle graduatorie degli idonei.

Nel caso di candidati idonei a parità di merito, i titoli di preferenza ai fini dell'ammissione ai corsi sono quelli previsti dal D.P.R. n.487/94 e s.m.i. In caso di parità di titoli, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998 n. 191 modifica l'art. 3, comma 7, della legge 15.05.1997, n. 127, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Gli atti del concorso sono pubblici e ne è consentito l'accesso ai sensi della legislazione vigente.

4. Le Commissioni per l'ammissione degli allievi ai Corsi di Philosophiae Doctor sono nominate dal Collegio dei Docenti, e sono formate da almeno tre componenti, di cui almeno uno esterno alla Scuola e al Collegio dei Docenti.

5. Ai candidati ammessi alla prova orale e a quelli che, in sede di prova scritta, abbiano consegnato un elaborato valutabile, potrà essere corrisposto un contributo alle spese di viaggio qualora previsto dal bando di concorso.

6. Candidati eccezionalmente qualificati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammessi ai Corsi di PhD per soli titoli attraverso specifici bandi. Gli allievi ammessi attraverso tale procedura, devono sostenere un esame di qualificazione al termine del primo anno con modalità definite dal Collegio dei Docenti.

7. Nell'ambito di convenzioni nonché di progetti di collaborazione nazionali e internazionali, possono essere altresì previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, opportunamente concordate tra gli enti partecipanti.

8. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere gli studi e le ricerche compiuti anche in altre istituzioni, precedentemente all'iscrizione, dai candidati che abbiano superato gli esami di ammissione, ammettendoli direttamente al secondo anno del corso di Ph.D.

9. Una quota di posti potrà essere riservata a:

- studenti laureati in Università estere;
- borsisti di Stati esteri;
- studenti di specifici programmi di mobilità o ricerca internazionali.

In tali casi possono essere previste modalità e tempi di ammissione differenziati e una graduatoria separata.

Art. 8 (Iscrizione)

1. Gli allievi dei Corsi sono studenti universitari iscritti a un corso di formazione di terzo livello con frequenza obbligatoria alle attività previste dal percorso dottorale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ogni allievo può essere iscritto ad un solo Corso e, dopo l'iscrizione, non può essere contemporaneamente iscritto ad altro dottorato in Italia o all'estero, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi per il dottorato in co-tutela o per il conseguimento di un doppio titolo di dottorato. La partecipazione a un corso di laurea, laurea magistrale e master di I o II livello, la cui frequenza non sia obbligatoria, o ad un corso di perfezionamento o di specializzazione, presso la Scuola o presso altri enti italiani ed esteri è subordinata all'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

2. Gli allievi afferiscono all'Area che organizza il Corso.

Art. 9 (Attività Didattica e di Ricerca)

1. I Corsi sono strutturati in un primo periodo di attività formativa obbligatoria della durata minima di sei mesi e in un secondo periodo dedicato alla ricerca ed all'attività di formazione specialistica. Le attività sono svolte in lingua inglese. L'attività didattica è disciplinata da regolamenti interni dei singoli Corsi, in accordo con quanto previsto dall'art. 3 comma 7.

2. L'accesso a singoli corsi didattici può essere consentito ad un numero selezionato e contenuto di studenti di Università italiane e straniere, tale da non pregiudicare la funzionalità dell'attività didattica e delle strutture della Scuola, su proposta del titolare del corso previa approvazione del Coordinatore del Corso di Ph.D. L'accesso all'attività didattica può altresì essere previsto nell'ambito di specifici accordi e convenzioni.

3. L'esito delle prove di profitto al termine dei singoli corsi di insegnamento istituzionali, ovvero l'attestazione di frequenza degli stessi, sono registrati nell'apposita piattaforma telematica. Le prove di profitto vengono valutate da una commissione composta da almeno due componenti, incluso il titolare del corso che svolge funzioni di Presidente e l'esito comunicato all'allievo.

4. Entro la fine del primo anno di studi ad ogni allievo vengono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori. Il cambiamento del supervisore è consentito in casi motivati e deve essere autorizzato dal Collegio dei Docenti.

5. Almeno uno tra il supervisore e i co-supervisori deve essere un componente del Collegio dei Docenti dipendente della Scuola. Il Collegio dei Docenti individua le modalità opportune per assicurare all'allievo la continuità del progetto di ricerca, anche in caso di indisponibilità temporanea del supervisore o di altre criticità sopravvenute.

6. Per risolvere eventuali problemi nel rapporto tra allievo e supervisore, l'allievo può rivolgersi al Coordinatore o alle figure di garanzia e supporto previste dalla Scuola.

7. L'attività di ricerca degli allievi si svolge sotto la direzione del supervisore, utilizzando le dotazioni di servizi, le risorse infrastrutturali e le risorse finanziarie della Scuola e gli altri strumenti resi disponibili da apposite convenzioni.

8. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione in Italia e all'estero e la partecipazione a convegni nazionali e internazionali.

9. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero e tutto quanto ad essa connesso, è assicurato ad ogni allievo un budget pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa di Ph.D..

Art. 10

(Ammissione agli anni successivi al primo)

1. Ciascun Corso stabilisce, mediante proprio regolamento, le modalità per l'ammissione degli allievi agli anni successivi al primo. La compilazione del "Questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti PhD" è comunque condizione necessaria per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi al primo.

2. Al termine del primo anno la valutazione tiene conto sia del profitto delle prove al termine dei corsi ovvero della loro frequenza, sia della valutazione dell'eventuale attività di ricerca. Per l'ammissione agli anni successivi l'idoneità è basata principalmente sulla valutazione dell'attività di ricerca.

3. I risultati della ricerca vengono illustrati e discussi davanti a una commissione composta da almeno tre componenti del Collegio dei Docenti. La data della discussione viene fissata e comunicata all'allievo con congruo anticipo. La commissione provvede ad inoltrare i risultati della valutazione dell'attività di ricerca alla Segreteria Didattica ed Allievi che li trasmetterà ai singoli allievi.

La valutazione effettuata al termine del penultimo anno di corso deve obbligatoriamente contenere precise indicazioni nel caso di serie difficoltà dell'allievo a discutere la tesi entro l'ultimo anno di corso. Le criticità sono comunicate all'allievo i cui progressi verranno verificati al termine del primo e del secondo trimestre dell'ultimo anno di corso.

Tutti gli atti di cui alle precedenti valutazioni dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Didattica ed Allievi che provvederà al loro inoltro agli organi competenti.

4. I Collegi dei Docenti deliberano sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo nella prima seduta utile dopo l'acquisizione degli elementi

di valutazione e comunque in tempo utile per le conseguenti delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Cambio di Corso)

1. Il passaggio di un allievo da un Corso di Ph.D. a un altro è consentito previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso ricevente, che stabilisce caso per caso gli obblighi didattici e di ricerca dell'allievo nel nuovo Corso di Ph.D. e glieli comunica preventivamente.

Art. 12 (Mobilità)

1. Gli allievi dei Corsi di Ph.D. possono trascorrere dei periodi di studio e di ricerca presso Università, istituti di ricerca o imprese, in Italia e all'estero, con l'autorizzazione del loro supervisore e del Coordinatore del Corso, per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. Specifici accordi regolano le modalità di svolgimento delle tesi in co-tutela, che possono prevedere attività in altre sedi per periodi fino a 24 mesi.

2. Nei casi di periodi di studio e di ricerca all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso, la Giunta (o, in sua assenza, il Consiglio) dell'Area cui afferisce l'allievo può deliberare di aumentare l'importo della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di soggiorno continuativo all'estero non inferiori a quattordici giorni e complessivamente non superiori a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 24 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.

3. Le missioni degli allievi, anche se non comportano spese per la Scuola, devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso nei tempi e nei modi previsti dal "Regolamento missioni" della SISSA.

Art. 13 (Attività didattica integrativa e altre attività esterne)

1. Gli allievi dei Corsi di Ph.D. possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività didattica integrativa e di tutorato rivolta agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale di altre Università Italiane. Tale attività è soggetta a preventivo nulla-osta del Collegio dei Docenti, sulla base della compatibilità con l'ordinaria attività di ricerca e deve essere comunque contenuta nel limite di 40 ore per ciascun anno accademico.

2. Il Collegio dei Docenti, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di

Ph.D. Il limite massimo della retribuzione aggiuntiva non può comunque superare l'importo della borsa medesima.

3. Sulla base di specifici accordi con le imprese approvati dagli organi competenti, gli allievi di un Corso di Ph.D. possono altresì svolgere tirocini aziendali, previa autorizzazione del supervisore e del Coordinatore del Corso.

4. Altre attività esterne, quali ad esempio l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti. In caso di inadempienza il Direttore può disporre la sospensione o la revoca della borsa di studio.

Art. 14 (Durata)

1. Di norma ciascun Corso ha una durata complessiva di quattro anni accademici. Qualora la maturità scientifica dell'allievo ed i risultati conseguiti lo consentano, la tesi può essere discussa prima del termine del quarto anno. Il titolo verrà comunque rilasciato non prima del termine minimo (tre anni) previsto dalla normativa nazionale per la durata dei corsi di dottorato.

Art. 15 (Assenze e sospensioni della borsa di studio)

1. Assenze superiori ai 15 giorni devono essere preventivamente autorizzate dal supervisore di tesi e dal Coordinatore del Corso e comunicate alla Segreteria Didattica e Allievi.

2. Assenze superiori al mese devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta (o, in sua assenza, dal Consiglio) dell'Area cui afferisce l'allievo, che decide in merito all'eventuale sospensione della borsa di studio.

3. I/Le dottorandi/e possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal presente regolamento, la sospensione del corso per una durata massima di sei (6) mesi per evento, per le seguenti motivazioni:

a) servizio civile/militare obbligatorio;

b) congedo obbligatorio di maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia e dei periodi previsti dall'INPS o altro ente competente in materia;

c) congedo parentale, in conformità con la normativa vigente in materia e in corrispondenza dei periodi previsti dall'INPS o altro ente competente in materia;

d) malattia e degenza ospedaliera, per un periodo minimo di 15 giorni;

e) gravi motivi personali;

f) casi particolari la cui eccezionalità deve essere valutata dal supervisore e dal Collegio dei Docenti e approvata dal Senato Accademico.

Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità, i/le dottorandi/e in congedo o in sospensione mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima. Salvo casi specifici, deliberati dal Collegio docenti, il/la dottorando/a riprenderà gli studi nel ciclo originario di iscrizione.

4. In caso di congedo obbligatorio di maternità/paternità, malattia grave o degenza ospedaliera superiori ai 15 gg., le/gli allieve/i – che abbiano diritto a fruire dell'indennità INPS – possono chiedere l'erogazione di un contributo complementare sino al valore della borsa di dottorato – e in ogni caso non superiore al 70% della borsa stessa – per tutti i mesi per cui è prevista l'indennità.

In occasione dei medesimi eventi, nel caso in cui non sia prevista la copertura INPS, le/gli allieve/i possono chiedere un contributo pari al 70% della borsa. Tale limite è elevato a 12 mesi, nel caso di interdizione obbligatoria dalle attività di studio e ricerca previste. Il periodo totale massimo di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale SISSA segue le regole vigenti in materia per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata o ad altro istituto analogo, che la legge definisce per gli studenti di dottorato.

5. In caso di comunicazione tardiva dello stato di gravidanza rispetto all'inizio del congedo obbligatorio, l'allieva sarà posta in congedo obbligatorio con effetto immediato. Il relativo contributo SISSA sarà rimodulato in funzione del periodo effettivo di congedo, secondo la normativa vigente.

6. La rinuncia alla borsa di studio da parte di un allievo prima della conclusione dell'anno accademico non comporta la restituzione degli importi percepiti, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di studio e ricerca fino al momento della rinuncia. Qualora tale attestazione riguardasse un periodo inferiore rispetto a quello maturato alla data di rinuncia, sarà richiesta la restituzione degli importi percepiti nel periodo non coperto dall'attestazione stessa.

Art. 16 **(Esame finale e conseguimento del titolo)**

1. Il titolo di Philosophiae Doctor è conferito in seguito alla positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto e il cui carattere originale sia tale da dar luogo a uno o più articoli da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate.

2. La tesi di Ph.D. è redatta in inglese. L'allievo/a o il/la suo/a supervisor invia la tesi, corredata da una sintesi anch'essa in inglese, alla Segreteria Didattica e

Allievi e, contestualmente, ai valutatori esterni – di cui al comma seguente – almeno un mese prima della data della discussione.

3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti al personale della Scuola e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere docente universitario. I valutatori, la cui individuazione è effettuata dal Collegio dei Docenti, possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, e comunque entro 7 giorni dalla data prevista per la discussione, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione nominata dal Collegio dei Docenti nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti al personale della Scuola, per almeno due terzi da soggetti non coinvolti nella supervisione della tesi, e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione deve essere composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. In caso di esito negativo, la prova conclusiva non può essere ripetuta.

5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, archiviazione e di consultazione pubblica della tesi si rinvia all'allegato 1 del presente Regolamento.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, la discussione conclusiva si tiene, di norma, entro la fine dell'ultimo anno di corso o durante il mese successivo. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di sei mesi, senza ulteriori oneri finanziari a carico della Scuola. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a sei mesi può essere altresì decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del supervisore dell'allievo o, in loro assenza, a carico del bilancio del Gruppo di Ricerca di riferimento.

7. I periodi di proroga e sospensione di cui al comma precedente e articolo 15 commi 2 e 3 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 17 (Altri attestati)

1. La Scuola può rilasciare il diploma di “Magister Philosophiae” al termine di almeno un anno di corso, previa presentazione di un elaborato scritto approvato dal Collegio dei Docenti (tesi di Master).

2. Su richiesta dell’allievo e su parere favorevole del Collegio dei Docenti, la Scuola può rilasciare la menzione di Doctor Europaeus alle condizioni previste dalla European University Association.

Art. 18 (Trasparenza)

1. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso rende pubbliche sulle pagine web della Scuola le seguenti informazioni, mantenendole aggiornate:

- a) regolamento didattico del Corso;
- b) modalità delle prove di ammissione al Ph.D.;
- c) obblighi didattici previsti, divisi per anno: numero dei corsi, titolo e programma, ore di didattica frontale, ore di corso in laboratorio, tesine, prova di accesso agli anni successivi al primo;
- d) articolazione delle linee di ricerca disponibili per le tesi di dottorato;
- e) modalità di scelta del supervisore e, se previste, della scelta del soggetto di tesi, anche se non codificate, almeno come stabilite dalla prassi;
- f) elenco delle pubblicazioni tratte dai lavori di tesi di Ph.D., almeno negli ultimi tre anni;
- g) posizione attuale degli ex-allievi, ove reperibili.

Art. 19 (Normativa applicabile)

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla D.M. n. 226 del 14.12.2021.

Il Direttore
(Prof. Andrea Romanino)

Allegato 1 **Modalità di presentazione, archiviazione e di consultazione pubblica della** **tesi di cui all'art. 16 comma 5**

La SISSA Digital Library (SDL) è l'archivio unico e ufficiale delle tesi di dottorato SISSA.

La versione definitiva della tesi in formato pdf deve essere caricata su SDL almeno due giorni prima della data prevista per la discussione.

La copia inserita nell'archivio digitale costituirà la versione ufficiale che rimane agli atti, è immodificabile e verrà resa accessibile secondo le norme del deposito legale.

Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia.

In qualsiasi momento dopo la discussione della tesi, il dottore di ricerca potrà aggiungere nella SDL una "*revised edition*" della tesi che dovrà essere chiaramente contrassegnata come tale; la procedura di inserimento avviene attraverso l'invio per posta elettronica alla biblioteca (library@sisssa.it) che procederà d'ufficio al caricamento per il successivo deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.